COMUNE DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

REGOLAM ENTO

PER

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 14.05.1976)

Capo I

DELLA CONVOCAZIONE

Art. 1

NORME DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio comunale esplica le sue funzioni in base alle disposizioni della vigente Legge comunale e provinciale e relativo Regolamento, e con le norme che seguono.

Art. 2

CONVOCAZIONE

La convocazione è stabilita dal Sindaco. La data della riunione è fissata dalla Giunta Municipale, di sua iniziativa o per domanda di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, o per decreto prefettizio.

Art. 3

ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco iscrivendovi per prime le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, facendo seguire gli oggetti di seconda convocazione, se ve ne siano, quindi quelli di prima, raggruppandoli possibilmente per analogia di materia.

Seguiranno le ratifiche delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta; quindi le proposte dell'autorità governativa, quelle della Giunta, quelle dei Consiglieri ed infine gli oggetti da trattare in seduta segreta.

E' in facoltà del Sindaco di porre in ultimo la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, secondo la loro natura.

Art. 4

PROPOSTE DEI CONSIGLIERI

Prima dell'apertura di una sessione ogni consigliere può chiedere l'inserimento di un determinato oggetto nell'ordine del giorno.

Qualora la Giunta respingesse la richiesta, il consigliere o i consiglieri proponenti potranno, nella prima seduta consiliare, proporne l'iscrizione al Consiglio.

Le proposte che portano la firma della maggioranza dei Consiglieri in carica dovranno essere iscritte all'ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio.

Art. 5

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, per le sessioni ordinarie deve essere notificato dal messo comunale al domicilio del consigliere almeno cinque giorni prima; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima e nei casi d'urgenza almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la prima adunanza.

Al Consigliere che abitualmente risiede in altro Comune, senza aver eletto un domicilio in quello ove ricopre la carica, l'avviso verrà inviato per raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Art. 6

DEPOSITO ATTI CONCERNENTI LA SEDUTA

Gli atti inerenti agli oggetti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria del Comune almeno il giorno precedente a quello della seduta del Consiglio.

I Consiglieri ne potranno prendere visione durante l'orario di ufficio e potranno altresì chiedere in visione i documenti richiamati dagli atti predetti.

Art. 7

DIVIETO DI ESAMI DI ATTI D'ARCHIVIO

I Consiglieri potranno prendere visione anche di altri atti conservati in archivio soltanto dietro autorizzazione del Sindaco.

L'autorizzazione può essere negata qualora potesse venire turbato l'ordinamento dell'archivio o il funzionamento della segreteria o violato il segreto d'ufficio.

Capo II

DELLE ADUNANZE

Art. 8

DELLA PRESIDENZA

Salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge, la presidenza delle adunanze consiliari spetta al Sindaco. Se il Sindaco in carica è assente, presiede l'assessore delegato, ove esista, ovvero un assessore in ordine di anzianità o, in mancanza di assessori, un consigliere sempre in ordine di anzianità.

Chi presiede le adunanze consiliari apre e chiude le sedute, ne mantiene l'ordine, fa osservare le leggi e i regolamenti, dirige la discussione concedendo la facoltà di parlare, mette ai voti le proposte e proclama l'esito delle votazioni.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dalla sala di chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche impiegati comunali o i progettisti di opere e, coll'assenso del Consiglio, anche persone estranee al l'Amministrazione, per fornire chiarimenti sopra oggetti da discutere.

Art. 9

VALIDITA' DELLA SEDUTA

Qualora dall'appello, che all'ora indicata nell'avviso di convocazione verrà fatto dal segretario, non risultasse presente il numero di consiglieri necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente disporrà che si proceda a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo.

Trascorsa un'ora senza aver raggiunto il prescritto numero di presenti, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza facendone constatare nel verbale.

Art. 10

LETTURA DEL VERBALE PRECEDENTE

Dichiarata aperta la seduta il Presidente fa dar lettura, dal Segretario, del verbale dell'adunanza precedente, qualora non si sia provveduto altrimenti.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Il verbale si intenderà approvato con le eventuali rettifiche accettate dal Consiglio; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Capo III

PRELIMINARI DELL'ORDINE DEL GIORNO

Art. 11

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, fa eventuali comunicazioni su fatti e circostanze estranee all'ordine del giorno, ma che comunque possono interessare il Consiglio.

Tali comunicazioni possono essere fatte dal Presidente al termine della seduta, ma prima che sia tolta.

Art. 12

INTERROGAZIONI

Dopo le comunicazioni del Presidente ciascun Consigliere potrà rivolgere interrogazioni verbali al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta, o se sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso, o stia per prendere, alcun provvedimento su un oggetto determinato.

Il Sindaco può rispondere immediatamente o riservarsi di farlo alla prossima adunanza.

Le interrogazioni possono essere rivolte per iscritto, entro il termine previsto dal successivo art. 14.

Art. 13

INTERPELLANZE

La interpellanza consiste nella domanda scritta al Sindaco, o alla Giunta, sui motivi o criteri della loro condotta su alcuni provvedimenti.

Art 14

PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Le interrogazioni scritte e le interpellanze dovranno essere presentate all'Ufficio del Sindaco almeno 48 ore prima dell'apertura di ciascuna seduta.

Esse saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva od eventualmente della seguente.

Art. 15

MANCATA RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE

Il Sindaco e la Giunta possono anche non rispondere. L'interrogante o l'interpellante svolgerà in tal caso l'azione che riterrà opportuna.

I provvedimenti sindacati non perderanno tuttavia la loro validità.

Art. 16

RINUNCIA ALLE INTERROGAZIONI E ALLE INTERPELLANZE

Qualora il presentatore dell'interrogazione o dell'interpellanza non si trovi presente alla seduta nel cui ordine del giorno sono iscritte, s'intenderà averne rinunciato e le medesime non verranno più trattate.

Art. 17

TRATTAZIONE ORALE DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE

Il Presidente darà la parola al presentatore o al primo dei presentatori delle interrogazioni e delle interpellanze invitandolo ad illustrare la richiesta.

Il Presidente quindi risponderà. Dopo di che il presentatore dichiarerà se sarà o no soddisfatto della risposta avuta.

Art. 18

TRATTAZIONE SCRITTA DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

L'interrogante o l'interpellante possono anche chiedere solo risposta scritta senza bisogno di iscrizione della domanda all'ordine del giorno o di pubblica discussione.

Art. 19

CONVERSIONE IN MOZIONE DELLE INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Le interrogazioni e le interpellanze possono essere convertite in mozioni quando i presentatori abbiano di ciò fatta tempestiva riserva.

Art. 20

MOZIONE

La mozione consiste in un rilievo sulla condotta del Sindaco o della Giunta o sul modo e l'ordine col quale sia stata posta la questione in discussione o col quale si intende procedere nella votazione.

Art. 21

PROPOSTA DELLA MOZIONE

Ogni Consigliere può proporre in qualunque momento una mozione, ma perché il Presidente ne dia lettura al Consiglio dovrà essere firmata dal proponente e da altri due Consiglieri.

Art 22

INSERZIONE DELLA MOZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo la lettura fattane dal Presidente le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della successiva seduta.

Art. 23

DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

Tutti i Consiglieri possono partecipare alla discussione sulle mozioni e sulle medesime possono essere presentati emendamenti sui quali, a richiesta, col consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere chiesta la votazione con precedenza a quella sulla mozione.

Art. 24

RACCOMANDAZIONI

I Consiglieri possono fare, in qualunque momento, all'Amministrazione, a voce o per iscritto, raccomandazioni per l'adozione di alcuni provvedimenti, sollecitazione di pratiche, risoluzione di problemi, ecc...

Capo IV

DELLA DISCUSSIONE

Art. 25

TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Esaurite le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, qualora non siano state poste in ultimo per la facoltà prevista dall'art. 3 - ultimo comma - del presente regolamento, il Consiglio passa alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 26

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI OGGETTI

La trattazione dei singoli affari avverrà secondo l'ordine indicato nell'elenco; tuttavia, prima di iniziarne la trattazione, su proposta del Presidente o su richiesta di qualche Consigliere, previo parere favorevole del Consiglio, l'ordine può essere mutato.

Non si può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.

Art. 27

ILLUSTRAZIONE DELL'OGGETTO DA TRATTARE

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'affare da trattare e di averlo per sommi capi illustrato, invita i Consiglieri alla discussione.

Art. 28

RINVIO DELL'OGGETTO ALL'ESAME DELLA GIUNTA

Qualora sull'argomento proposto la Giunta non abbia formulata alcuna proposta ed il Consiglio non ravvisi pure l'opportunità di concretarla, l'argomento ritornerà all'esame della Giunta col preciso incarico di prospettare il suo motivato parere.

Art. 29

DIRITTO DI PAROLA AI CONSIGLIERI

Durante la trattazione di un argomento chi intenda parlare deve chiederne il permesso alzando una mano. Ai richiedenti verrà concessa la parola in ordine di richiesta.

Art. 30

MODO DI USARE DEL DIRITTO DI PAROLA

Il Consigliere parla stando in piedi e rivolto al Presidente. Egli deve attenersi all'argomento, usando di una conveniente brevità.

Non può essere interrotto che dal Presidente per invitarlo alla brevità, a evitare divagazioni o frasi o parole non

Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.

Al Consigliere che per qualsiasi motivo venisse richiamato per due volte, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdire la parola, in quella discussione.

Ciascun Consigliere non potrà, di regola, avere la parola sullo stesso argomento più di due volte, ad eccezione che per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 31

FATTO PERSONALE

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificare il motivo, che può solo riguardare un apprezzamento sulla sua condotta o l'attribuzione di fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

Se il Presidente ravvisa la sussistenza del fatto personale, concede la parola al richiedente.

Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

Se il Presidente non concede la parola e il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 32

EMENDAMENTI

Durante la discussione ogni Consigliere può proporre delle modifiche. Tali modifiche vengono poste ai voti separatamente, prima dell'oggetto principale.

Art. 33

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando nessun altro Consigliere chiede di parlare, o sia da ritenere esaurita la discussione, il Presidente la dichiara chiusa. Qualora vi sia dissenso per la chiusura della discussione il Presidente mette ai voti la proposta.

Dichiarata chiusa la discussione, e se non è stato presentato un ordine del giorno che venga accettato dal Presidente, egli ne propone uno che comprenda gli emendamenti eventualmente proposti ed approvati, e lo pone in votazione.

Capo V

DELLA VOTAZIONE

Art. 34

DICHIARAZIONE DI VOTO

Prima che una proposta sia posta in votazione, ogni Consigliere, nel motivare il proprio voto, può chiedere che la sua dichiarazione sia inserita a verbale o può dichiarare, con motivazione o no, di astenersi dal voto.

Art. 35

ASTENSIONI OBBLIGATORIE DALLE VOTAZIONI

Qualora si verifichino casi in cui qualche Consigliere debba astenersi, a norma di legge, dal partecipare alla votazione, il Presidente ne dà avviso all'interessato.

Se il Consigliere muove eccezione, la questione è risolta dal Consiglio.

Art. 36

VOTAZIONE PER DIVISIONE

Qualora la proposta da mettere in votazione sia complessa e fra le sue parti possa sorgere incompatibilità, ognuno potrà chiedere che, col consenso del Consiglio, la votazione proceda per divisione singolarmente su ciascuna parte.

Il voto finale su ogni proposta formalmente articolata in più parti, come sui bilanci, ha luogo immediatamente dopo esaurita la discussione e la votazione delle singole parti della proposta.

Art. 37

VOTAZIONE PALESE

La votazione quando non sia altrimenti stabilito dalla legge, avrà luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Chi alza la mano s'intende approvare l'oggetto messo in votazione.

Occorrendo, si potrà fare una controprova invitando ad alzare la mano chi non approva la proposta.

L'appello nominale può essere chiesto anche da un solo Consigliere; ma il Consiglio sarà sempre libero di scegliere fra l'una e l'altra forma di votazione.

Per la votazione con appello nominale il Consigliere risponderà sì o no all'appello che farà il segretario, a seconda che voglia approvare o no la proposta.

Il segretario tiene nota dei voti ed il Presidente proclama il risultato.

Art. 38

NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Quando, per legge o per determinazione del Consiglio, si debba procedere per votazione segreta, il Presidente la farà precedere dalla nomina di tre scrutatori, la cui scelta può avvenire anche per sorteggio, fra i consiglieri esclusa la Giunta.

Art. 39

VOTAZIONE SEGRETA

La votazione segreta può farsi con schede o mediante palline.

Quando si fa per schede, il Consigliere scriverà la parola sì o la parola no, secondo che intenda approvare o no la proposta di votazione.

Trattandosi di persona scriverà il nome o i nomi dei prescelti.

Le schede, già piegate in quattro dai votanti, verranno ritirate da un messo comunale con apposita urna che verrà poi consegnata al Presidente.

Col sistema delle palline il Consigliere verrà rifornito di due palline: una bianca e una nera.

Nell'urna della votazione lascerà cadere quella prescelta, gettando l'altra nell'urna di rifiuto.

Voterà a favore della proposta chi metterà nell'urna della votazione la pallina bianca; voterà contro chi metterà la pallina nera.

Art. 40

SPOGLIO DEI VOTI SEGRETI E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO

Gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, accertato il numero dei votanti contando le schede o le palline raccolte nell'urna della votazione; procederanno allo spoglio dei voti.

Uno scrutatore, avuto il consenso degli altri due, proclamerà ad alta ed intelligibile voce ogni voto espresso, del quale il segretario ed uno scrutatore prenderanno nota, consegnando quindi la scheda o la pallina al Presidente per il computo.

Alla fine dello spoglio il Presidente proclamerà l'esito della votazione.

Art. 41

CONTESTAZIONE DEI VOTI

il Presidente od uno degli scrutatori possono proporre l'invalidità di una scheda. La proposta viene decisa dalla maggioranza degli scrutatori.

Le schede eventualmente contestate verranno firmate, nel recto, da uno scrutatore, dal Presidente e dal Segretario e consegnate a quest'ultimo per la conservazione in archivio.

Le altre schede verranno distrutte appena terminatone lo spoglio.

Art. 42

MANCATA APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

Qualora una proposta non ottenga la prescritta maggioranza, oppure ottenga un uguale numero di voti pro e contro, non può, nella stessa seduta, essere di nuovo discussa, né messa ai voti una seconda volta, salvo che la Legge disponga diversamente.

Art 43

RINVIO DI SEDUTA

Qualora la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno non possa essere ultimata nella seduta, se non sia stato diversamente stabilito, la continuazione avrà luogo nel giorno e nell'ora determinati, seduta stante, dal Presidente.

Ai Consiglieri assenti dovrà essere inviato l'avviso di rinvio della seduta con l'elenco degli oggetti rimasti da trattare, almeno 24 ore prima.

Le sedute così indette sono considerate di prima convocazione.

Capo VI

DELEGHE E INCARICHI

Art. 44

INCARICHI A CONSIGLIERI E NOMINA DI CARICHE

Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli consiglieri per riferire su oggetti che richiedono esame speciale od indagini, e nomina commissioni anche con membri ad esso estranei per l'esame e lo studio di affari di particolare importanza.

Art. 45

RINUNCIA A CARICHE

Il Consigliere eletto con votazione ad una carica o ad un ufficio non può rinunciarvi, seduta stante.

Capo VII

DISCIPLINA DELLA SALA CONSILIARE

Art. 46

CONTEGNO DEI CONSIGLIERI

I consiglieri occuperanno i posti a loro destinati nell'apposito spazio ad essi riservato.

Gli assessori effettivi siederanno ai lati del Presidente; dopo di essi verranno gli assessori supplenti e quindi i Consiglieri.

Si applicano ai Consiglieri le disposizioni del seguente articolo 51, primo commá.

Art. 47

RICHIAMO ALL'ORDINE

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

Il Consigliere richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta, prima che sia tolta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 48

CENSURA - ESCLUSIONE DALL'AULA

Qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.

Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'aula, le disposizioni del precedente art. 47, ultimo comma.

Se il Consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Vigili urbani o ad altro personale comunale per l'esecuzione dell'ordine impartito.

Art. 49

TUMULTO IN AULA

Quando sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla.

In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'art. 43 del presente regolamento.

Art. 50

PERSONE CHE POSSONO ACCEDERE NELLA SALA

Nessuna persona estranea al Consiglio, che non sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente per motivi contingenti, può introdursi nello spazio riservato al Consiglio.

art. 51

CONTEGNO DEL PUBBLICO

Il pubblico, quando è ammesso nella sala del Consiglio, deve essere decentemente vestito, stare a capo scoperto e in silenzio, e non può fumare.

Durante la seduta, deve astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

I Vigili urbani o altro personale comunale, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la sala, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

Art. 52

OLTRAGGIO AL CONSIGLIO O AI SUOI MEMBRI RESISTENZA AGLI ORDINI DEL PRESIDENTE

In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni, o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

Di quest'ordine si fa menzione nel processo verbale e sull'esibizione del medesimo si procede all'arresto.

Art. 53

INTERVENTI DELLA FORZA PUBBLICA

La forza pubblica non può entrare nella sala consiliare se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

INDICE

	Del	lla convocazione		
Art. 1	_	Norme del funzionamento	pag	2
Art. 2	_	Convocazione	»	2
Art. 3	_	Ordine del giorno	»	2
Art. 4	_	Proposte dei consiglieri	»	2
Art. 5	_	Avviso di convocazione	»	2
Art. 6	_	Deposito atti concernenti la seduta	»	2
Art. 7	_	Divieto di esame atti di archivio	»	3
Capo II	- De	lle adunanze		
Art. 8	_	Della presidenza	»	4
Art. 9	_	Validità della seduta	»	4
Art. 10	_	Lettura del verbale precedente	»	4
	- Pi	eliminari dell'ordine del giorno		
Art. 11	_	Comunicazioni del Presidente	»	5
Art. 12	_	Interrogazioni	»	5
Art. 13	_	Interpellanze	»	5
Art. 14	_	Presentazione interrogazioni ed interpellanze	»	5
Art. 15	_	Mancata risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze	»	5
Art. 16	_	Rinuncia alle interrogazioni ed alle interpellanze	»	5
Art. 17	_	Trattazione orale di interrogazioni e di interpellanze	»	5
Art. 18	_	Trattazione scritta delle interrogazioni e delle interpellanze	»	6
Art. 19	_	Conversione in mozione delle interrogazioni e delle interpellanze	»	6
Art. 20	_	Mozione	»	6
Art. 21	_	Proposta della mozione	»	6
Art. 22	_	Inserzione della mozione nell'ordine del giorno	»	6
Art. 23	_		»	6
Art. 24	_	Raccomandazioni	»	6
Capo IV	- D	ella discussione		
Art. 25	_	Trattazione dell'ordine del giorno	»	7
Art. 26	_	Ordine di trattazione degli oggetti	»	7
Art. 27	_	Illustrazione dell'oggetto da trattare	»	7
Art. 28	_	Rinvio dell'oggetto all'esame della Giunta	»	7
Art. 29	_	Diritto di parola ai Consiglieri	»	7
Art. 30	_	Modo di usare del diritto di parola	»	7
Art. 31	_	Fatto personale	»	8
Art. 32	_	Emendamenti	»	8
Art. 33	_	Chiusura della discussione	»	8
Capo V	- De	ella votazione		
Art. 34	_	Dichiarazione di voto	»	9
Art. 35	_	Astensioni obbligatorie dalle votazioni	»	9
Art. 36	_	Votazione per divisione	»	9
Art. 37	_	Votazione palese	»	9
Art. 38	_	Nomina degli scrutatori	»	9
Art. 39	_	Votazione segreta	»	9
Art. 40	_	Spoglio dei voti segreti e proclamazione dell'esito	»	10
Art. 41	_	Contestazione di voti	»	10
Art. 42	_	Mancata approvazione delle proposte	»	10
	_	Rinvio di seduta	»	10
	- D	eleghe e incarichi		
	_		»	11
Art. 45	_	•	»	11
	I - D	Disciplina della sala consiliare		
Art. 46	_		»	12
Art. 47	_	Richiamo all'ordine	»	12
Art. 48	_	Censura - Esclusione dall'aula	»	12
Art. 49	_	Tumulto in aula	»	12
Art. 50		Persone che possono accedere nella sala	»	12
Art. 51	_	Contegno del pubblico	»	12
Art. 52	_	Oltraggio al consiglio dai suoi membri – Resistenza agli ordini del	»	13
J -		Presidente		. 3
Art. 53	_	Intervento della forza pubblica	»	13